

2023/1737 RDO

UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI L'AQUILA
IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Sciogliendo la riserva formulata all'udienza camerale del 17 novembre 2023 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento relativo al reclamo presentato da [REDACTED]
[REDACTED], avente ad oggetto reclamo avverso il diniego di accedere a programmi di giustizia riparativa.

Verificata la regolare costituzione delle parti

OSSERVA

Con istanza del 25.9.2023 [REDACTED] detenuto presso la Casa Circondariale di L'Aquila in regime di 41 bis O.P., per il tramite del difensore, ha proposto reclamo avverso il diniego opposto dalla Direzione alla domanda di accesso a percorsi di giustizia riparativa.

La difesa, dopo aver rappresentato di essersi rivolta all'associazione C.R.I.S.I. s.c.a.r.l. Onlus, che si è resa disponibile alla presa in carico di [REDACTED] ai fini della valutazione della fattibilità del percorso riparativo nel programma Ri.Me Abruzzo, ha riferito che i tentativi di contatto con l'area educativa del carcere sono stati vani. Richiamando l'art. 43 e ss. del d.lgs. 150/2022 ha ritenuto ingiustificato e lesivo dei diritti del condannato l'inibizione all'accesso a tali programmi chiedendo in sede di reclamo la rimozione del divieto.

La Direzione della Casa Circondariale ha espresso, ai sensi dell'art. 17 ord. pen., parere contrario, attese le indicazioni ricevute dal DAP, che di seguito si riportano.

"L'attuale disciplina non sembra consentire l'accesso ai programmi di giustizia riparativa per coloro che siano sottoposti allo speciale regime detentivo di cui all'art. 41 bis O.P.. Ciò in quanto con il decreto ministeriale che dispone il regime detentivo speciale sono sospese in tutto o in parte le regole trattamentali previste dalla legge che possano porsi in contrasto con le esigenze di ordine e sicurezza.

Le regole trattamentali sono previste e disciplinate dagli art. 13 - 31 O.P. e tra esse è inserito anche l'art. 15 bis, precipuamente dedicato alla giustizia riparativa ed introdotto con la riforma Cartabia.

Orbene, se è vero che l'art. 4 bis O.P., parimenti modificato con la riforma Cartabia, consente l'accesso ai percorsi di giustizia riparativa anche per i detenuti/internati per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., è anche vero che tale accesso è subordinato al ricorrere di

talune condizioni (collaborazione o elementi specifici che consentano di escludere attuali collegamenti con la criminalità organizzata ovvero possibilità di ripristino di detti collegamenti).

Appare evidente, dunque, che il detenuto/internato sottoposto allo speciale regime di cui all'art. 41 bis O.P. sia stato valutato come persona evidentemente non collaborante, pericolosa e/o con legami attuali o con elevato pericolo di ripristinarli, potendosi ritenere che per il detenuto/internato sottoposto alla disciplina di cui all'art. 41 bis O.P. sin dal decreto di applicazione sia stata valutata l'insussistenza delle condizioni previste dall'art. 4-bis e necessarie per l'accesso ai percorsi della giustizia riparativa. Ne discende, per l'effetto, che l'istituto del regime detentivo di cui all'art. 41 bis O.P. appaia ontologicamente incompatibile con l'accesso ai percorsi di giustizia riparativa.

Peraltro, dal contenuto dell'istanza di autorizzazione alla giustizia riparativa non si comprendono neppure le caratteristiche specifiche del programma, indispensabili per valutare l'ammissibilità di un tale percorso per il detenuto sottoposto al regime detentivo di cui all'art. 41 bis O.P. (...)'.

Il reclamo è fondato.

La disciplina relativa alla giustizia riparativa è contenuta prevalentemente nel d.lgs 150/2022 che, all'art. 43, comma 2, indica la finalità dei programmi in quella di *"promuovere il riconoscimento della vittima del reato, la responsabilizzazione della persona indicata come autore dell'offesa e la ricostituzione dei legami con la comunità"*. I commi successivi garantiscono, inoltre, il diritto di accesso ai soggetti interessati prevedendo espressamente che *"L'accesso ai programmi di giustizia riparativa è sempre favorito, senza discriminazioni e nel rispetto della dignità di ogni persona"* e indicano quale unico limite il pericolo per i partecipanti derivante dallo svolgimento del programma.

L'assenza di ulteriori limitazioni all'accesso è ribadita dalla Relazione illustrativa al richiamato testo del decreto legislativo nella parte in cui afferma che *"I commi 3 e 4 dell'articolo 43 sanciscono il diritto all'accesso ai programmi di giustizia riparativa coerentemente con il principio sovranazionale secondo cui la giustizia riparativa dovrebbe essere "generalmente accessibile". L'accesso, innanzitutto, è sempre favorito, è gratuito ed è assicurato non solo alla vittima del reato e alla persona indicata come autore dell'offesa ma potenzialmente a un ventaglio anche più ampio di soggetti che direttamente o indirettamente sono coinvolti o toccati dalla vicenda. Questa pluralità di interessati si riflette poi sia nell'articolo 45, concernente i partecipanti, sia nell'articolo 53, che elenca i*

programmi di giustizia riparativa. Si è poi voluto sottolineare che il rispetto della dignità di ogni persona è il cardine della giustizia riparativa, la quale si offre come spazio e tempo di incontro, senza discriminazioni, tra persone uguali in dignità, nonostante ciò che ciascuna possa avere subito o compiuto. Il principio di accessibilità è tendenzialmente assoluto e vede come unico limite il pericolo per l'incolumità dei partecipanti, pericolo che deve essere concreto e derivare dallo svolgimento del programma di giustizia riparativa. Pertanto, chi desidera partecipare ad un programma di giustizia riparativa, a seguito di adeguata informazione ed espressione di consenso sempre revocabile, deve essere messo nella condizione di poterlo fare, senza che chicchessia possa impedirglielo, se non l'autorità giudiziaria, nell'unico caso della sussistenza di un pericolo concreto per i partecipanti, derivante dal programma stesso'. (cfr. pag 370).

Il successivo art. 44, rubricato "Principi sull'accesso" precisa specificamente sul punto che i programmi di giustizia riparativa sono accessibili senza preclusioni derivanti dalla fattispecie di reato o dalla sua gravità e che vi si può accedere, per ciò che rileva in questa sede, anche nella fase esecutiva della pena.

Ciò detto, non si condivide la ricostruzione ermeneutica offerta dal DAP.

Dalla lettura dell'art. 4-bis ord. pen. non emerge affatto che l'accesso alla giustizia riparativa sia subordinato alla dimostrazione delle condizioni indicate dall'art. 4-bis ord. pen. per l'accesso ai benefici penitenziari, alle misure alternative e alla liberazione condizionale. L'art. 4-bis ord. pen. si limita piuttosto a stabilire, in tema di giustizia riparativa, che al fine della concessione dei benefici, il giudice accerta altresì la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa.

Il legislatore, pertanto, con tale ultimo inciso ha inteso assegnare un precipuo valore alla partecipazione del condannato a programmi di giustizia riparativa nell'ambito di una valutazione complessiva che il giudice deve operare sulla pericolosità del detenuto non collaborante.

Nella medesima prospettiva, l'art. 15-bis ord. pen. impone al giudice di valutare, nel giudizio di meritevolezza finalizzato a consentire l'accesso del detenuto ai permessi premio, al lavoro all'esterno, alle misure alternative alla detenzione e alla liberazione condizionale, la partecipazione al programma di giustizia riparativa e l'eventuale esito riparativo.

E' necessario, dunque, distinguere il valore – ulteriore – assegnato dal legislatore ai percorsi di giustizia riparativa nell'ambito della valutazione che il giudice deve compiere

N. SIUS 2023/4012

ove chiamato a decidere sulle istanze di accesso a benefici penitenziari (artt. 4- bis e 15- bis ord. pen.) dalla finalità ad essi espressamente riconosciuta dall'art. 43 comma 2 d.lgs. 150 del 2022 che è quella di tentare di *promuovere il riconoscimento della vittima del reato, la responsabilizzazione della persona indicata come autore dell'offesa e la ricostituzione dei legami con la comunità.*

L'auspicato obiettivo, che si pone come universale rispetto a qualsiasi reato, spiega dunque le ragioni dell'accesso non limitato a particolari categorie di detenuti né, viceversa, precluso ad alcuni di essi.

La valenza trattamentale dell'istituto, in senso lato riconducibile alla finalità costituzionale di rieducazione della pena, e l'incentivo all'accesso alla giustizia riparativa *senza discriminazioni* consentono di concludere che anche i detenuti sottoposti al regime speciale ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen. possono accedervi, nel rispetto delle limitazioni imposte dal particolare regime detentivo e dalle finalità con esso perseguite, da tenere debitamente in considerazione nella scelta del programma.

Del resto, la motivazione di rigetto del DAP, fondata sul divieto per i detenuti 41-bis o.p. di accedere ai benefici premiali e dunque sull'inutilità della partecipazione a percorsi di giustizia riparativa, non considera l'eventualità che, venuta meno l'applicazione del regime speciale, il detenuto possa beneficiare della pregressa adesione ad un progetto di giustizia riparativa senza dover attendere ulteriormente.

Alla luce di quanto sopra illustrato, riconosciuto in astratto, anche per i detenuti sottoposti a regime speciale, il diritto di accedere ai programmi di giustizia riparativa è necessario che la Direzione esprima il parere di cui all'art. 17 ord. pen. sull'istanza originariamente formulata dalla difesa.

P.Q.M.

Sulle conformi conclusioni del P.M.

Accoglie parzialmente il reclamo e per l'effetto ordina all'amministrazione di esprimere un nuovo parere ai sensi dell'art. 17 ord. pen. epurato dalle considerazioni censurate nella parte motiva.

Manda la cancelleria per le comunicazioni.

Così deciso in L'Aquila, 17 novembre 2023

Il Magistrato di Sorveglianza

Chiara Sapia

Depositato in cancelleria il 24/11/2023
IL FUNZIONARIO
Dot. Giovanni FANISINI

